

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1989

recante terza modifica della decisione 88/303/CEE che riconosce come ufficialmente indenni da peste suina o indenni da peste suina alcune parti del territorio della Comunità

(89/578/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/360/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione 88/303/CEE⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 89/383/CEE⁽⁴⁾, alcune parti del territorio del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Francia, della Grecia, dei Paesi Bassi e della Spagna sono state riconosciute come ufficialmente indenni da peste suina, mentre altre parti della Repubblica federale di Germania, della Francia, della Grecia e dell'Italia sono state riconosciute come indenni da peste suina;

considerando che in una determinata parte del territorio del Belgio non si è registrato alcun caso di peste suina da più di un anno; che la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata almeno nei dodici mesi precedenti; che le relative aziende non detengono suini vaccinati contro la peste suina nei dodici mesi precedenti; che tale parte di territorio risponde pertanto alle condizioni prescritte per poter essere riconosciuta come ufficialmente indenne da peste suina ai fini degli scambi intracomunitari;

considerando che, nell'ambito di un piano di eradicazione della peste suina, con la decisione 89/224/CEE⁽⁵⁾, modificata dalla decisione 89/553/CEE⁽⁶⁾, la Commissione ha riconosciuto alcune regioni del Belgio come ufficialmente indenni da peste suina,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 88/303/CEE è modificata come segue:

- 1) Nell'allegato I, capitolo 5 è aggiunto, come settimo trattino, il testo seguente:
« — Fiandra occidentale. »
- 2) Nell'allegato II, capitolo 2 il testo del trattino è sostituito dal testo seguente:
« — La provincia di Anversa. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1989.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J.-P. SOISSON

⁽¹⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU n. L 153 del 6. 6. 1989, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 48.⁽⁵⁾ GU n. L 92 del 5. 4. 1989, pag. 25.⁽⁶⁾ GU n. L 300 del 18. 10. 1989, pag. 18.